


TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI, PROFESSIONALI E DI SERVIZIO PER LE PROCEDURE DI DESTINAZIONE ALL'ESTERO DEL PERSONALE DOCENTE (FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 40)	
Titoli culturali (fino ad un massimo di punti 20)	
Non è valutabile il titolo d'accesso alla cattedra o posto attualmente ricoperto, né quello di grado inferiore (nella domanda devono essere indicati gli estremi del titolo di accesso)	
Per ogni diploma di laurea (vecchio ordinamento), laurea specialistica o laurea magistrale, diploma accademico di secondo livello, ulteriori rispetto al titolo di accesso al ruolo di appartenenza.	punti 4
Nel caso in cui il suddetto titolo, sia in <i>Lingue e Letterature Straniere</i> (o equiparato ai sensi del D.I. 9 luglio 2009)	ulteriori punti 0,5
Per ogni diploma universitario di durata triennale, o laurea triennale, compresi i diplomi A.F.A.M. (Alta formazione artistica e musicale) e I.S.E.F., conseguiti in Italia o all'estero, qualora ulteriore al titolo di accesso (non si valuta la laurea triennale o titolo equiparato se parte del percorso della laurea specialistica/magistrale)	punti 3
Per il Dottorato di ricerca (<i>si valuta un solo titolo</i>) <i>Il periodo di frequenza del Dottorato, qualora abbia comportato un congedo o una aspettativa, non verrà valutato come servizio effettivo</i>	punti 5
Per ogni Diploma di perfezionamento <i>post lauream</i> , o Master universitario di I o II livello, conseguiti con esame finale	se di durata annuale o pari a 60 CFU punti 0,5 <i>sino ad un massimo di 1 punto</i>
Per ogni Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale conseguito presso una scuola di specializzazione ex L. 341/1990 e ss.mm.ii., ad eccezione del titolo S.S.I.S. che non è valutabile (<i>si valuta un solo titolo</i>)	punti 1
Per la lingua straniera a cui si partecipa, si valuta la certificazione superiore al livello B2	punti 4 per livello C1 punti 5 per livello C2 <i>Si calcola la certificazione di livello più elevato</i>
Per il possesso di ciascuna ulteriore certificazione linguistica in altra lingua straniera, di livello non inferiore a B2. <i>Per ciascuna lingua si valuta solo la certificazione di livello più elevato</i>	punti 2 <i>sino ad un massimo di punti 4</i>
Per ogni titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'art. 14 del D.M. 249/2010 ovvero per titolo abilitante all'insegnamento in CLIL in un paese UE ovvero per ogni certificazione CeCLiL o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al decreto del Direttore Generale per il personale scolastico 16	punti 1



aprile 2012, n. 6 o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di livello almeno B2	
Per ogni certificazione di glottodidattica di secondo livello di cui all' allegato A del DM. 92/2016).	punti 2
Titoli di servizio (fino ad un massimo di 16 punti)	
Per ogni anno di servizio prestato nella classe di concorso di appartenenza o nel posto. <i>Si valuta anche il servizio non di ruolo nella classe di concorso di appartenenza o nel posto pari ad almeno 180 giorni per ciascun anno scolastico</i>	punti 2
Titoli professionali (fino ad un massimo di 4 punti)	
Servizio prestato su posti di contingente MAECI, ex D. Lgs. 297/94 come modificato dal D. Lgs. 64/2017, e di Scuole Europee	punti 2 <i>(il punteggio aggiuntivo è attribuito ad un solo mandato/servizio di almeno 180 giorni e non ai singoli anni scolastici di servizio all'estero)</i>
Per ogni partecipazione in qualità di membro di commissione per gli esami di Stato all'estero	punti 0,5

23E03646

Concorso, per titoli ed esami, a cinquanta posti di Segretario di Legazione in prova.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche, contenente disposizioni legislative speciali riguardanti l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visti la legge 28 luglio 1999, n. 266, e il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, concernenti il riordino della carriera diplomatica;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, n. 72, concernente il «Regolamento recante la disciplina per il concorso di accesso alla carriera diplomatica»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 gennaio 2013, n. 17, recante modifiche al predetto regolamento di accesso alla carriera diplomatica;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, emanato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in materia di equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazione dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici;

Vista la legge 11 luglio 2002, n. 148, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, recante «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'art. 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148»;

Visto l'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;

Visto l'art. 35-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, ai sensi del quale il decreto relativo al portale unico del reclutamento adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione tiene conto delle specificità dei rispettivi ordinamenti delle amministrazioni di cui all'art. 3;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

